# Politica del settore Difesa e Sicurezza di CDP



# Indice

1	G	ilossario	3
2	Premessa e finalità del documento		7
3	С	contesto regolamentare e normativo di riferimento	9
	3.1	Contesto regolamentare e normativo esterno	9
	3.2	Principale normativa interna collegata	. 11
4	P	erimetro di applicabilità	. 12
	4.1	Perimetro per tipologia di operazione	. 12
	4.2	Perimetro Societario	. 13
5	Р	rincipi e criteri per l'operatività di CDP nel Settore della Difesa e Sicurezza	. 14
	5.1	Criteri in materia di oggetto dell'operazione	. 14
	5.2	Criteri in materia di destinatari finali	. 15
	5.3	Criteri in materia di Controparti	. 15
	5.4	Criteri in materia di paesi destinataria	. 16
6	R	uoli e responsabilità	. 18
7	T	rasparenza e rendicontazione	. 21

#### 1 Glossario

- Agenda ONU 2030¹: programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDG – in un grande programma d'azione per un totale di 169 "target".
- Armi comuni da sparo: armi di cui all'art. 2 legge110/75, comprende fucili e carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Costituiscono armi comuni da sparo: i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia; i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale; i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico; i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico; le rivoltelle a rotazione; le pistole a funzionamento semiautomatico. Si intendono incluse anche le munizioni ed esplosivi per armi leggere e di piccolo calibro.
- Armi controverse: armi che hanno effetti indiscriminati e causano indebitamente danni e lesioni.
   L'insieme di tali armi può variare nel corso del tempo a causa di possibili sviluppi tecnologici. Alla data di pubblicazione della presente Politica e ai fini dell'applicazione della stessa, sono considerate armi controverse le seguenti:
  - armi nucleari dispositivi in grado di rilasciare energia nucleare in maniera incontrollata e che hanno una serie di caratteristiche che li rendono idonei a essere utilizzati per finalità belliche (definizione del Trattato di non proliferazione delle Armi nucleari in America Latina e nei Caraibi del 1967);
  - o **armi chimiche** si definiscono tali:
    - a) armi usate in combattimento che utilizzano le proprietà tossiche di alcune sostanze chimiche, per uccidere, ferire o comunque mettere fuori combattimento il nemico;
    - b) munizioni e dispositivi o sistemi progettati specificamente per uccidere o provocare ferite utilizzando le proprietà tossiche delle sostanze chimiche;
    - c) qualunque attrezzatura specificamente progettata per essere utilizzata direttamente assieme alle munizioni e ai dispositivi specificati.

Esse sono regolamentate dalla Convenzione sulle Armi Chimiche del 1993 (CAC), trattato sul disarmo delle Armi chimiche che ne inibisce qualsiasi attività volta allo sviluppo, produzione, acquisizione, detenzione, conservazione, trasferimento.

o armi biologiche – si definiscono tali:

-

<sup>1</sup> https://unric.org/it/agenda-2030/

- a) agenti microbiologici nocivi o tossine da essi prodotte, utilizzate come strumento di offesa, ovvero la cui produzione è effettuata in quantità tali da non essere giustificate per finalità di profilassi, di protezione o pacifiche;
- armi, attrezzature o mezzi progettati per utilizzare tali agenti o tossine per finalità ostili. Gli agenti biologici utilizzati per la loro realizzazione si dividono in: virali (ad es. febbre gialla), batteriologici (ad es. peste), biologici ad effetto indiretto.

Esse sono regolamentate dalla Convenzione per le Armi biologiche del 1972 (Biological and Toxin Weapon Convention – BTWC).

- armi all'uranio impoverito l'uranio impoverito è ottenuto come scarto del procedimento di arricchimento dell'uranio. È utilizzato nella produzione di munizioni anticarro per la sua efficacia contro le corazzature. Non è regolamentato da nessuna convenzione internazionale ma CDP annovera tali materiali tra quelli esclusi dall'operatività, al pari delle Armi controverse;
- o mine anti-persona mina progettata in modo tale da esplodere alla presenza, prossimità o contatto con una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone (ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, ratificata con legge 26 marzo 1999, n. 106. La stessa definizione è richiamata dalla legge 220/2021 recante "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo"). Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi di anti- manipolazione, non sono considerate mine antipersona per il solo fatto di essere così congegnate;
- mine anti-carro armi con lo scopo di distruggere o danneggiare carri armati e altri veicoli;
- o munizioni e submunizioni cluster / bombe o munizioni a grappolo munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, fatte salve le specifiche di esclusione indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 2, articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95. La definizione è ripresa anche dalla legge 220/2021 recante "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo".
- **Armi di piccolo calibro:** armi ad uso singolo quali ad esempio: revolver e pistole autocaricanti, fucili e carabine, fucili d'assalto e mitragliatrici leggere. Si intendono incluse anche le munizioni ed esplosivi per armi leggere e di piccolo calibro.
- Armi leggere: sono generalmente definite come armi collettive progettate per essere utilizzate
  da due o tre persone, sebbene alcune possano essere portate e utilizzate da una sola persona,
  quali ad esempio: mitragliatrici pesanti, lanciamissili anticarro portatili e lanciarazzi, lanciamissili

antiaerei portatili. Si intendono incluse anche le munizioni ed esplosivi per armi leggere e di piccolo calibro.

- Controparte: Società beneficiaria del Finanziamento o dell'Investimento. Nel caso di operazioni di esportazione come Controparte si intende la società promotrice dell'operazione.
- Cybersecurity: preservazione della riservatezza, integrità e disponibilità di informazioni nel Cyberspazio, quest'ultimo inteso come l'ambiente complesso risultante dall'interazione di persone, software e servizi su Internet per mezzo di dispositivi tecnologici e reti ad essi connessi<sup>2</sup>.
- Capogruppo: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (anche CDP S.p.A.).
- CDP Equity: CDP Equity S.p.A. (anche CDPE).
- Gruppo CDP: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Società soggette a direzione e coordinamento di CDP S.p.A. ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice civile.
- Environmental, Social e Governance (ESG): indica tutte quelle attività che perseguono obiettivi tipici di una gestione attenta agli aspetti di natura ambientale, sociale e di governance.
- Investimento: ai fini del presente documento, indica l'attività di investimento effettuata sia attraverso investimenti diretti (investimenti in azioni, quote e/o titoli rappresentativi del capitale di rischio di società, strumenti finanziari partecipativi in società, altri strumenti, anche ibridi, simili nella sostanza economica a quelli precedenti, sia a livello domestico sia internazionale, o investimenti immobiliari), che attraverso investimenti indiretti (investimenti in quote di fondi comuni di investimento o fondi di fondi gestiti da Società di Gestione del Risparmio (SGR) e partecipazioni in altri OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), sia a livello domestico sia internazionale).
- Materiali di armamento: materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia, così come definiti dall'art. 2 della legge 185/90 e s.m.i, e classificati nelle seguenti categorie<sup>3</sup>:
  - o Armi nucleari, biologiche, chimiche ed elettriche
  - o Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento
  - o Armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento
  - o Bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri
  - Carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare
  - Navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare
  - Aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare
  - o Polveri, esplosivi, propellenti
  - Sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare

5

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fonte: ISO 27001.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/Reparti/II/RNI/Pagine/Lista-materiali.aspx

- Materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare
- Materiali specifici per l'addestramento militare
- Macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni
- o Equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare
- Merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri
  trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti: merci individuate dal Regolamento (UE)
  2019/125 e che rappresentano attrezzature che hanno come scopi principali la pena di morte, la
  tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, come ad esempio le merci
  destinate all'esecuzione o contenzione di esseri umani.
- Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG): 17 obiettivi concordati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite che mirano a raggiungere complessivamente 169 target riguardanti lo sviluppo economico e sociale: la povertà, la fame, la salute, l'istruzione, il cambiamento climatico, l'uguaglianza di genere, l'acqua, i servizi igienico-sanitari, l'energia, l'urbanizzazione, l'ambiente e l'uguaglianza sociale.
- Prodotti a duplice uso (c.d. beni dual use): prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che
  possono avere un utilizzo sia civile sia militare e che possono essere impiegati per la
  progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro
  vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi
  impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari (Art. 2 del
  Regolamento (UE) 2021/821).
- Piano Strategico: Piano Strategico 2022-2024 del Gruppo CDP, approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP nella seduta del 25 novembre 2021, inclusivo di eventuali successivi aggiornamenti.
- **Settore della Difesa e Sicurezza:** settore inerente la produzione e commercializzazione di armi, materiali di armamento, beni *dual use* collegati all'utilizzo nel settore, inclusi i prodotti o servizi inerenti la *cybersecurity*.

#### 2 Premessa e finalità del documento

Il Gruppo CDP promuove lo sviluppo del Paese, sia attraverso un ruolo di azionista stabile a presidio di infrastrutture e asset strategici, sia realizzando interventi di scopo per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese in settori chiave.

L'ampliamento progressivo del ruolo e dell'operatività di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP"), riflesso anche nella modifica del 2021 allo Statuto<sup>4</sup>, rende necessaria l'adozione di indirizzi precisi, così come definiti all'interno del Piano Strategico, che prevedano l'integrazione sistematica degli aspetti ambientali, sociali e di governance lungo tutto il processo di Finanziamento/Investimento in quanto considerati fattori imprescindibili per garantire lo sviluppo sostenibile e la generazione di maggiore valore sia per le imprese in cui investe che per la collettività.

CDP ritiene pertanto opportuno adottare indirizzi specifici in taluni settori rilevanti per il sistema Paese e che richiedono linee guida specifiche per l'allocazione delle risorse.

In particolare, il Settore della Difesa e Sicurezza rappresenta un settore strategico per garantire la sicurezza dei paesi ed è al contempo uno tra i settori più dibattuti in termini di compatibilità con i criteri ESG.

Il rapporto tra banche ed imprese coinvolte nella produzione e commercio di materiale di armamento è da tempo sotto gli occhi attenti di investitori, clienti, organizzazioni non governative e della società in senso più ampio. Con l'obiettivo ultimo di assicurare un contribuito ai processi di pace, tali *stakeholder* intendono, infatti, evitare che finanziatori e aziende siano coinvolti in operazioni aventi ad oggetto le armi cosiddette "controverse", che si eviti di finanziare i paesi oggetto di sanzioni internazionali o colpevoli di gravi abusi dei diritti umani e che si eviti di finanziare il terrorismo e il commercio illegale di armi. Inoltre, la limitata trasparenza impiegata dagli Stati nei processi di acquisto di armi per ragioni di sicurezza, aumenta l'attenzione che è necessario porre per evitare fenomeni di corruzione.

I recenti sviluppi geopolitici internazionali hanno d'altro canto reso ancora più evidente l'importanza di proteggere le risorse fisiche e virtuali; è infatti cresciuta la necessità di proteggere le imprese, i cittadini e le organizzazioni pubbliche dai sempre più crescenti *cyber* attacchi, sviluppando infrastrutture e servizi digitali all'avanguardia al fine di evitare e prevenire attacchi informatici potenzialmente dannosi per la sicurezza dei dati e l'erogazione dei servizi.

La difesa e la sicurezza consiste nell'insieme degli apparati destinati a tutelare l'integrità del territorio di uno Stato, la sicurezza della sua popolazione e il mantenimento delle sue istituzioni civili. In quest'ottica le linee strategiche e le scelte di produzione sono definite dallo Stato di riferimento che, per le aziende operanti in Italia, è lo Stato Italiano.

Alla luce di tale contesto e consapevole del proprio ruolo all'interno del Paese, CDP adotta la presente Politica settoriale che disciplina il proprio approccio nel Settore della Difesa e Sicurezza

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Introduzione del principio di sviluppo sostenibile: "La società, nel perseguire la promozione della sostenibilità economica, sociale e ambientale nel lungo termine a beneficio degli azionisti e tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società, ha per oggetto sociale…"

al fine di assicurare il supporto ad un settore strategico per il Paese, garantendo al contempo la propria sostenibilità economico-finanziaria e reputazionale.

La presente Politica, coerentemente con la Politica generale di Investimento responsabile del Gruppo CDP, si pone pertanto l'obiettivo di orientare l'operatività di CDP nel Settore della Difesa e Sicurezza stabilendo criteri di trattamento, di limitazione ed esclusione.

Nell'ambito della sua *mission* istituzionale di supporto alle politiche di incentivazione e di sostegno allo sviluppo economico del Paese, CDP è chiamata anche a gestire, per effetto di specifiche disposizioni normative, fondi di terze parti (es. risorse dei Ministeri). L'attività relativa a tale ambito è svolta, per quanto applicabile, in coerenza con il presente documento e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Con riferimento all'applicabilità della presente Politica rispetto alle operazioni di Investimento o effettuate in modalità indiretta, si rimanda a quanto previsto rispettivamente dalla Politica generale di Investimento responsabile.

Il presente documento definisce:

- il contesto di riferimento (capitolo 3);
- il perimetro di applicabilità (capitolo 4);
- i principi e criteri per l'operatività di CDP nel Settore della Difesa e Sicurezza (capitolo 5);
- i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti (capitolo 6);
- le modalità con cui viene garantita la trasparenza e la rendicontazione (capitolo 7).

Il presente documento è sottoposto a revisione periodica, anche al fine di riflettere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'evoluzione normativa e regolamentare, il mutamento del contesto di riferimento. Il riesame ha luogo, in ogni caso, ogni 3 anni e/o in caso di adozione di un nuovo piano strategico.

La presente Politica, ove opportuno, va letta unitamente alle altre politiche, in particolare quella generale di Investimento responsabile, e alle fonti normative aziendali pertinenti.

### 3 Contesto regolamentare e normativo di riferimento

#### 3.1 Contesto regolamentare e normativo esterno

Nel corso degli ultimi anni si è assistito sempre più ad una crescita delle iniziative intraprese da istituzioni internazionali volte a favorire il disarmo, la non proliferazione delle armi e l'istituzione di sistemi di controllo sul commercio delle armi.

Al momento della stesura della presente Politica, il principale assetto regolatorio nazionale ed internazionale include i seguenti Trattati, Convenzioni e Regolamenti:

- Protocollo di Ginevra (1925), vieta l'uso in guerra di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici;
- Trattato sulla messa al bando parziale degli esperimenti nucleari (*Partial Test Ban Treaty*, 1963), proibisce test nucleari le cui esplosioni provochino detriti radioattivi al di fuori dei limiti consentiti;
- Trattato di non-proliferazione nucleare (*Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, 1970), rappresenta lo strumento di portata globale al fine di prevenire la diffusione delle armi nucleari e promuovere l'obiettivo del disarmo nucleare;
- Convenzione sulle armi biologiche (Biological Weapons Convention, 1975), vieta lo sviluppo, la produzione e la detenzione di armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche (virus, batteri, microrganismi, spore, tossine) e impone la distruzione degli stock esistenti;
- ENMOD Convention (1978), convenzione che vieta l'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile;
- Convenzione sul divieto o sulla limitazione dell'impiego di talune armi convenzionali (Convention on Certain Conventional Weapons, 1980) che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato;
- Convenzione sulle armi chimiche (CAC, 1993), rappresenta il primo strumento internazionale sul disarmo delle armi chimiche e proibisce qualsiasi attività rivolta a sviluppo, produzione, acquisizione, detenzione, conservazione, trasferimento e uso di questa tipologia di armi e dei materiali ad esse collegati;
- Accordo di Wassenaar (1996), promuove un regime di trasparenza e maggiore responsabilità nei trasferimenti di armi convenzionali e di beni e tecnologie a doppio uso;
- Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (Comprehensive Nuclear-Test- Ban Treaty, 1996), proibisce i test nucleari in qualsiasi ambiente, sia per scopi militari che pacifici;
- Trattato sulla messa al bando delle mine antipersona (Convenzione di Ottawa, 1997), vieta l'uso, la detenzione, la produzione e il trasferimento di mine antipersona e impone la distruzione degli stock esistenti nonché l'assistenza alle vittime del loro uso;
- Codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici (HCOC, 2002), regolamenta l'area dei missili balistici in grado di trasportare armi di distruzione di massa

e vuole istituire un regime di trasparenza e rafforzamento della fiducia sulla diffusione dei missili balistici. Gli Stati si impegnano volontariamente a fornire notifiche di pre-lancio sui lanci e sui voli di prova di missili balistici e veicoli di lancio spaziale;

- Convenzione sul bando delle munizioni a grappolo (Convenzione di Oslo, 2008), vieta l'uso, la detenzione, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo e impone la distruzione degli stock esistenti;
- Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty, 2013), stabilisce dei criteri per l'autorizzazione (o proibizione) di trasferimenti di armi convenzionali;
- Trattato per la proibizione delle armi nucleari (2017), prevede l'impegno a non sviluppare, testare, produrre, acquisire, possedere, immagazzinare, usare o minacciare di usare armi nucleari;
- Regolamento (CE) N. 1236/2005 del Consiglio Europeo, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
- Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

A livello nazionale, il principale riferimento normativo è costituito dalla Legge 185/90 e s.m.i. (e relativa normativa di attuazione) che disciplina il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento e prevede sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alla violazione degli obblighi dalla stessa previsti.

Il quadro nazionale è integrato dalle seguenti disposizioni:

- Legge 9 dicembre 2021, n. 220, introduce da un lato il divieto di finanziamento, sotto qualsiasi forma, di società coinvolte in attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto di mine antipersona, munizioni e submunizioni cluster o di parti di esse; dall'altro lato il divieto di svolgimento (o di attività di supporto nello svolgimento) di attività di ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster o di parti di esse;
- Legge 18 aprile 1975, n. 110, disciplina il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, definendo sia le armi da guerra che le armi comuni da sparo.

Anche l'Agenda 2030 dell'ONU intende contribuire all'instaurazione di sistemi nazionali di controllo degli armamenti solidi e trasparenti. Infatti, il raggiungimento di molti degli obiettivi individuati dall'Agenda dipende dalla riduzione della violenza armata e dall'aumento della sicurezza internazionale.

#### 3.2 Principale normativa interna collegata

Le fonti normative aziendali, in aggiunta al presente documento, all'interno delle quali CDP sancisce e riconosce i principi ESG quali valori fondanti sono:

- Statuto Aziendale;
- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001;
- · Framework di sostenibilità;
- Politica generale di Investimento responsabile di CDP;
- Politica di Gruppo Valutazione del Rischio Reputazionale delle Operazioni;
- Regolamento Rischi.

Il presente documento va letto unitamente alle altre politiche generali, in particolar modo a quella di Investimento responsabile. Il quadro regolatorio e normativo di riferimento è completato da ulteriori fonti normative interne ove sono declinati i principi, le metodologie e le modalità operative attraverso cui la sostenibilità viene perseguita all'interno dell'organizzazione aziendale o per l'operatività specifica nel Settore della Difesa e Sicurezza.

# 4 Perimetro di applicabilità

#### 4.1 Perimetro per tipologia di operazione

Il perimetro di applicabilità del presente documento è riferibile all'operatività di CDP nel Settore della Difesa e Sicurezza, relativamente alle nuove operazioni di Investimento originate dopo l'approvazione della presente Politica. La Politica non si applica alle operazioni<sup>5</sup> su partecipazioni già detenute in portafoglio. Per gli investimenti in portafoglio, in coerenza con quanto presente nella Politica generale di Investimento Responsabile, a cui si rimanda, CDP effettua un monitoraggio attivo e, allo stesso tempo, collabora con il management delle società, al fine di discutere possibili linee guida per i piani di sviluppo e per effettuare specifici approfondimenti su tematiche ad hoc. L'attività di engagement, svolta regolarmente, consente inoltre di ravvisare eventuali problematiche emergenti in fase di gestione dell'investimento e concordare le azioni necessarie da implementare che saranno verificate attraverso un apposito monitoraggio.

In aggiunta, e al fine di rendere più stringenti i criteri di operatività nel settore, sono incluse anche le operazioni immobiliari che hanno ad oggetto la locazione e/o la cessione di immobili nei confronti di Controparti attive nel Settore della Difesa e Sicurezza secondo quanto previsto dal paragrafo "5.3 Criteri in materia di Controparti".

Si precisa che i criteri di esclusione in materia di Controparti si applicano a tutte le operazioni indipendentemente dal settore.

Una nuova operazione si intende riferita al Settore della Difesa e Sicurezza nei seguenti casi:

- Operazione di Investimento con scopo generico, qualora le Controparti abbiano avuto un fatturato derivante dal Settore della Difesa e Sicurezza pari ad almeno il 20% nel corso dell'ultimo triennio;
- ii. Operazione di Investimento con scopo specifico che abbia quale oggetto principale beni riconducibili a tale Settore.

Considerando la particolare attenzione di CDP agli aspetti reputazionali connessi alle operazioni di esportazione concernenti il Settore della Difesa e Sicurezza, si statuisce che la delibera di tali operazioni è rimessa alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione di CDP Equity, su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato Investimenti e Partecipazioni.

L'Amministratore Delegato di CDP Equity può, inoltre, caso per caso, anche sulla base dell'istruttoria svolta dalle strutture competenti, approvare eventuali deroghe o interventi in deroga al presente documento, nel rispetto della normativa interna vigente, e in particolare di quanto stabilito rispettivamente nella Politica generale di investimento responsabile.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Include operazioni *equity* e similari (e.g. acquisto, aumenti di capitale, scissioni, fusioni, conversioni di azioni, trasformazioni, concessioni di finanziamenti soci o versamenti in conto capitale, sottoscrizione strumenti ibridi, sottoscrizione convertibili).

#### 4.2 Perimetro Societario

La presente Politica si applica, con le specifiche di cui sopra, alle operazioni svolte da CDP S.p.A. nel Settore della Difesa e Sicurezza.

CDP si impegna affinché la presente Politica sia progressivamente estesa alle Società soggette a direzione e coordinamento<sup>6</sup> di CDP che svolgono attività di Investimento, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dei profili di autonomia decisionale posta in capo agli Organi Societari delle Società del Gruppo ed in particolare dei Soggetti vigilati<sup>7</sup>, nonché della specifica normativa di settore a cui quest'ultimi sono sottoposti.

In tale contesto, CDP Equity S.p.A., in quanto società soggetta a direzione e coordinamento di CDP, recepisce la presente Politica adeguandola al proprio modello organizzativo (cfr. par. 6 "Ruoli e Responsabilità) e di *business*.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice civile.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Società sottoposte ad un regime autorizzativo, regolamentare, ispettivo e informativo da parte delle Autorità di Vigilanza di settore (e.g., <u>Banca d'Italia e IVASS).</u>

# 5 Principi e criteri per l'operatività di CDP nel Settore della Difesa e Sicurezza

CDP intende operare nel Settore della Difesa e Sicurezza con la finalità di rispondere alle esigenze di difesa e sicurezza degli Stati e contribuire a garantire processi di pace.

Allo stesso tempo, CDP ritiene sia di primaria importanza che le Controparti e i paesi coinvolti nelle operazioni abbiano adeguati presidi in grado di assicurare che i beni oggetto della Politica siano utilizzati esclusivamente nel rispetto dei diritti umani e dei principi definiti dalle convenzioni internazionali. Pertanto, CDP valuta la capacità delle Controparti e dei paesi di garantire che tali beni non siano utilizzati per scopi differenti da quelli previsti dalla presente Politica come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo da parte di organizzazioni terroristiche o altri gruppi armati, l'utilizzo contro la popolazione civile in violazione dei diritti umani.

L'operatività di CDP nel Settore della Difesa e Sicurezza è svolta nel pieno rispetto delle principali Convenzioni e Trattati Internazionali in materia di armi, delle disposizioni normative emanate a livello europeo e della legislazione italiana. In riferimento a quest'ultima, CDP assicura il rispetto delle disposizioni e degli obblighi informativi previsti dalla legge 185/1990 e dalla legge 220/2021. Pertanto, le disposizioni previste all'interno del presente documento sono da intendersi come aggiuntive e non sostitutive rispetto a quanto previsto da tali normative.

Alla luce dei suddetti principi, CDP ha definito alcuni criteri per indirizzare le proprie attività all'interno del Settore della Difesa e Sicurezza. Tali criteri, dettagliati nei paragrafi seguenti, riguardano:

- la tipologia di beni per la difesa e sicurezza oggetto delle operazioni;
- il destinatario finale delle operazioni;
- la Controparte dell'operazione;
- il paese destinatario dei beni oggetto dell'operazione.

Per le operazioni nel Settore della Difesa e Sicurezza CDP, oltre ad aver identificato delle casistiche di esclusione dell'operatività, ha definito uno specifico modello di valutazione dell'operazione in riferimento alle Controparti e ai paesi di destinazione dei beni oggetto dell'operazione. Qualora dall'analisi effettuata emergano delle criticità, l'esito della valutazione contiene la proposta di procedere con delle limitazioni a seconda del livello di criticità riscontrato.

#### 5.1 Criteri in materia di oggetto dell'operazione

CDP non intende supportare in alcun modo beni che abbiano effetti indiscriminati e possano causare indebitamente danni e lesioni gravi, quali a titolo esemplificativo le armi controverse e/o per la tortura.

Pertanto, CDP si astiene dal partecipare a qualsiasi titolo a operazioni che abbiano ad oggetto:

- armi controverse<sup>8</sup> e/o loro componenti chiave<sup>9</sup> quali:
  - armi nucleari;

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Per una definizione estensiva delle armi controverse e della relativa legislazione collegata si rimanda al glossario.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Componente critico necessario per il funzionamento dell'arma controversa e appositamente progettato a tale scopo.

- armi chimiche;
- o armi biologiche;
- o armi all'uranio impoverito;
- mine anti-persona;
- mine anti-carro;
- o munizioni e submunizioni *cluster* / bombe o munizioni a grappolo;
- armi comuni da sparo, armi leggere e di piccolo calibro, a meno che (i) abbiano come destinatario finale esclusivo le forze armate e/o di Polizia o (ii) riguardino armi prodotte/commercializzate esclusivamente per uso sportivo, o (iii) riguardino armi commercializzate nei paesi dell'UE
- merci utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti<sup>10</sup>;
- le seguenti armi cibernetiche: software malevoli o sistemi appositamente creati per generare un attacco informatico ad uno o più server/dispositivi per metterli fuori uso o isolarli o per creare danno ad uno o più terminali al fine di isolarli o ricattarli.

Le operazioni relative ai materiali di armamento e ai beni a duplice uso che risultano ammissibili sono soggette alla verifica del rispetto degli ulteriori criteri di seguito elencati.

#### 5.2 Criteri in materia di destinatari finali

CDP intende operare nel settore con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di difesa e sicurezza dei paesi ed intende escludere operazioni che abbiano come destinatari finali privati cittadini o altre organizzazioni che possano utilizzare i beni oggetto della Politica per altri scopi, come ad esempio il terrorismo.

Pertanto, CDP ritiene ammissibili esclusivamente le operazioni che abbiano come unico utilizzatore finale un governo o un'impresa da esso autorizzata e che siano conformi a quanto stabilito dalla legge 185/1990.

# 5.3 Criteri in materia di Controparti<sup>11</sup>

CDP intende istaurare rapporti solo con Controparti che rispettino la legislazione vigente, le restrizioni internazionali in materia di armi, nonché le convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese.

Oltre al rispetto delle prescrizioni normative, CDP intende definire ulteriori criteri che devono essere rispettati dalle Controparti.

CDP, pertanto si astiene dal partecipare a qualsiasi titolo ad operazioni che abbiano come

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Beni di cui al Regolamento (UE) 2019/125

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Per Operazioni di esportazione le valutazioni riguardano le società esportatrici e, ove rilevante e possibile, le altre aziende coinvolte nell'operazione.

# Controparte un'azienda che:

- direttamente o indirettamente <sup>12</sup> attraverso società controllate/collegate o controllanti, svolge attività di produzione, commercio, stoccaggio, vendita, cessione, importazione, esportazione di armi controverse <sup>13</sup> e/o suoi componenti chiave <sup>14</sup> o svolge qualsiasi servizio associato a tali armi, ivi inclusa la ricerca tecnologica;
- produce e/o commercializza armi comuni da sparo, armi leggere e di piccolo calibro, a meno che l'operazione: (i) non abbia come destinatario finale esclusivo le forze armate e/o di Polizia, o (ii) sia rivolta esclusivamente a finalità di R&S e di miglioramento dell'impatto ambientale/sociale dei processi aziendali, o (iii) riguardi armi prodotte/commercializzate esclusivamente per uso sportivo, o (iv) riguardi armi commercializzate nei Paesi dell'UE; produce e/o commercializza merci utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti 15;
- è vietata ex L. 220/2021.

Fermo restando i criteri di esclusione sopra esplicitati, CDP valuta le Controparti operanti nel settore della Difesa e Sicurezza in base all'approccio di gestione dei temi ESG materiali per il settore, alla governance, incluse le procedure adottate per operare in paesi che ledono i diritti umani e/o con alto indice di corruzione in linea con quanto previsto dalla presente Politica e per gestire il rischio di corruzione delle attività aziendali, e al loro coinvolgimento in controversie ESG. Laddove ad esito delle valutazioni e verifiche effettuate dovessero emergere delle carenze, CDP svolge un'attività di engagement con la Controparte al fine di individuare eventuali misure correttive o di gestione delle criticità riscontrate, integrando le risultanze emerse dal confronto nel proprio processo valutativo. Nel caso in cui dalle analisi complessive emergano criticità particolarmente rilevanti e in assenza di mitigant, CDP può valutare di procedere nell'operazione con limitazioni crescenti.

Nel caso di operazioni di Investimento con scopo specifico, tali valutazioni sulla Controparte, insieme alle valutazioni su paesi destinatari, contribuiscono alle valutazioni complessive dell'operazione.

#### 5.4 Criteri in materia di paesi destinataria

Nell'ambito delle operazioni svolte nel Settore della Difesa e Sicurezza, CDP intende evitare qualsiasi complicità con le violazioni dei diritti umani nei conflitti armati e limitare il rischio di esportazioni verso paesi ove è in corso un conflitto armato, che non forniscano adeguate garanzie

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Si intendono indirettamente coinvolte: a) società controllate/collegate ex art. 2359 c.c. da società o entità implicate nella produzione, commercio, stoccaggio o ogni altra attività o servizio associato con le "armi controverse" o di componenti chiave di uno dei sistemi delle predette armi, anche se queste società non operano nel settore delle armi; b) Società controllanti dirette di società o entità implicate nella produzione, commercio, stoccaggio o ogni altra attività o servizio associato con le "armi controverse" sopra specificate o di componenti chiave di uno dei sistemi delle predette armi, anche se queste società non operano nel settore delle armi. Tali verifiche sono effettuate sulla base delle migliori informazioni disponibili.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Armi nucleari (salvo i casi consentiti dai Trattati internazionali vigenti ratificati dal nostro Paese e in conformità agli obblighi derivanti dall'adesione alla NATO), armi chimiche, armi biologiche, armi all'uranio impoverito, mine antipersona, mine anti-carro, munizioni e submunizioni *cluster*/bombe o munizioni a grappolo.

 <sup>14</sup> Componente critico necessario per il funzionamento dell'arma controversa e appositamente progettato a tale scopo.
 15 Beni di cui al Regolamento (UE) 2019/125.

sull'effettivo utilizzo e destinazione finale delle armi o che siano esposti ad elevati rischi di corruzione.

A tal fine, CDP<sup>16</sup> si astiene dal partecipare a qualsiasi titolo ad operazioni che coinvolgono paesi che

- sono soggetti ad embargo delle forniture belliche da parte dell'Unione Europea, dell'ONU o dell'OSCE; e/o
- versano in stato di conflitto armato, identificando tali paesi anche sulla base degli orientamenti di organismi italiani e internazionali.

Laddove il paese non rientri nelle categorie sopra elencate, CDP ne valuta:

- il livello di corruzione;
- il rispetto dei diritti umani;
- la presenza di controversie relative al settore;
- la ratifica dei principali trattati internazionali in materia di armi.

Le valutazioni sui paesi sulla base dei parametri sopra elencati vengono combinate con le valutazioni sulle Controparti descritte nel paragrafo 5.3 (tra cui l'analisi delle politiche adottate per valutare il rischio di violazioni dei diritti umani nei paesi in cui opera e prevenire i rischi di corruzione) per identificare la valutazione complessiva dell'operazione. Nel caso in cui l'operatività in un paese attenzionato si combini con politiche della controparte ritenute non del tutto soddisfacenti, CDP adotta delle limitazioni crescenti alla sua partecipazione nell'operazione, in funzione della criticità riscontrata.

\_

17

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> In linea con quanto previsto dalla Policy di Gruppo Sanzioni ed Embarghi, CDP si conforma alle misure restrittive di natura oggettiva ivi individuate (i.e. restrizioni di natura economica, merceologica, ivi comprese le restrizioni riguardanti la fornitura di armamenti, materiale militare e beni utilizzabili per la repressione interna), così come sinteticamente riportate all'interno delle singole Schede Paese allegate alla Policy di Gruppo Sanzioni ed Embarghi.

#### 6 Ruoli e responsabilità

Alla luce del contesto delineato, si definiscono di seguito i ruoli e le responsabilità - nel rispetto ed in conformità del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne aziendali - dei diversi soggetti coinvolti.

#### "Consiglio di Amministrazione":

 delibera in via esclusiva, su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato Investimenti e Partecipazioni, tutte le operazioni di esportazione inerenti il Settore della Difesa e Sicurezza.

#### "Comitato Investimenti e Partecipazioni":

- rilascia parere obbligatorio e non vincolante sulle operazioni concernenti il Settore della Difesa e Sicurezza nell'ambito delle proprie competenze;
- rilascia pareri specifici su eventuali deroghe.

### "Amministratore Delegato":

- approva in via esclusiva e non delegabile il presente documento nonché ogni sua revisione di carattere non formale e la relativa eventuale abrogazione;
- supervisiona nel continuo, ricevendo a tal fine flussi informativi, l'applicazione di quanto stabilito dalle politiche di Investimento, garantendo un assetto organizzativo funzionale all'obiettivo;
- valuta se è opportuno intervenire nelle operazioni di Investimento anche negli ambiti esclusi dal presente documento, approvando eventuali deroghe o interventi in deroga, secondo quanto indicato al Capitolo 4 "Perimetro di Applicabilità".

# <u>Direzione "Policy, Valutazione e Advisory"</u> di CDP S.p.A.<sup>17</sup>:

- assicura la definizione di proposte di aggiornamento del presente documento, in coordinamento
  con le altre strutture competenti, in coerenza con quanto definito nel Regolamento "Adempimenti
  normativi e operativi settore della Difesa e Sicurezza", garantendo le opportune iniziative di
  sensibilizzazione e formazione nonché un supporto consulenziale nel continuo in merito alla
  relativa interpretazione;
- garantisce, in collaborazione con le strutture coinvolte, la corretta implementazione della presente Politica, valutando la coerenza delle diverse linee d'intervento di CDP con i principi ivi definiti, contribuendo, congiuntamente alle strutture interessate, alle necessarie integrazioni del framework contrattuale, nonché informando i Vertici Aziendali in caso di scostamenti;

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Service Agreement con CDP Equity S.p.A.

- può contribuire, in collaborazione con le competenti strutture di CDP Equity, a svolgere le analisi necessarie al rispetto dei criteri di cui alla presente Politica, al fine di definire un giudizio di sintesi finale circa l'ammissibilità dell'operazione;
- può contribuire, in collaborazione con le competenti strutture di CDP Equity, all'individuazione delle tematiche ESG rilevanti connesse al settore da analizzare durante la valutazione preliminare del Finanziamento/Investimento e supporta nella valutazione delle principali risultanze.

# <u>Direzione "Strategie Settoriali e Impatto" di CDP S.p.A. 18:</u>

• assicura l'attività di valutazione *ex post* dell'impatto aggregato effettivamente generato dalle iniziative poste in essere da CDP.

#### **Direzione "Investimenti":**

- assicura, anche valutando le informazioni disponibili sui sistemi aziendali, il rispetto dei principi contenuti nel presente documento nelle operazioni di Investimento, anche orientando le attività di origination verso operazioni coerenti con quanto stabilito dalla presente Politica, nonché dalla Politica Generale di Investimento Responsabile di CDP;
- sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione tutte le operazioni di investimento inerenti il Settore Difesa e Sicurezza secondo quanto indicato dalla presente Politica.

# **Direzione "Rischi":**

 assicura un presidio di secondo livello dei rischi per le parti di competenza, in ottemperanza ai principi del Regolamento Rischi, della Policy di Gruppo Valutazione Rischio reputazionale delle operazioni.

#### **Direzione "Internal Audit":**

- assicura un presidio di terzo livello, sulla base del proprio Regolamento approvato dal Consiglio
  di Amministrazione e con un approccio risk-based, valutando la completezza, adeguatezza,
  funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) ed affidabilità del sistema di controllo interno
  riferito ai processi aziendali;
- segnala tempestivamente alle strutture aziendali competenti gli elementi di criticità rilevati nelle verifiche e monitora periodicamente la corretta realizzazione delle azioni di mitigazione conseguenti.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Service Agreement con CDP Equity S.p.A.

### Direzione "Comunicazione, Relazioni Esterne e Sostenibilità" di CDP S.p.A.<sup>19</sup>:

- contribuisce all'individuazione delle tematiche rilevanti utili a definire le priorità strategiche attraverso il dialogo costante con gli *stakeholder* di riferimento;
- assicura il monitoraggio e la rendicontazione degli obiettivi ESG e degli indicatori non finanziari, relativi alla Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario (DNF);
- presidia, in collaborazione con le altre unità organizzative competenti, il dialogo con le agenzie di rating ESG al fine di acquisire informazioni e contenuti volti a contribuire al miglioramento del presente documento;
- presidia, in collaborazione con le altre unità organizzative competenti, il dialogo con la società civile al fine di acquisire, monitorare ed orientare il posizionamento su tematiche rilevanti.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Service Agreement con CDP Equity S.p.A.

# 7 Trasparenza e rendicontazione

CDP, riconoscendo il valore della trasparenza e del dialogo continuo con i propri clienti, investitori, agenzie di rating e organizzazioni della società civile, al fine di comprenderne le legittime aspettative, si impegna ad una rendicontazione continua e trasparente.

A tal fine, CDP pubblica annualmente sul proprio sito web una rendicontazione non finanziaria, inclusiva della Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario (DNF) ai sensi del D.lgs. 254/2016, redatta secondo standard riconosciuti (es. *GRI Sustainability Reporting Standards*, *Integrated Reporting Framework*, *Sustainability Accounting Standards Board*) e inclusiva delle proprie attività e degli impatti generati, non solo dalla propria operatività interna, ma anche in forma aggregata dalle operazioni di investimento oggetto del presente documento.

Il presente documento è pubblicato sul sito istituzionale di CDP.